

**Verbale n. 12 del 11/07/2014****Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2014**

Il sottoscritto Revisore dei Conti

del Comune di Travacò Siccomario Dott. Gian Franco Brusco nominato, per il triennio 2012-2014, con deliberazione CC n. 63 del 27/12/2011 esecutiva,

Premesso che in data 10/07/2014 riceveva la documentazione relativa alla contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2013 comprendente:

- la deliberazione di G.C. N. 60 del 05/05/2014 contenente le linee di indirizzo dell'amministrazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata 2014;
- il verbale della pre intesa siglato dall'amministrazione con le rappresentanze sindacali, del 04/07/2014;
- la costituzione del fondo per le risorse integrative decentrate 2014, determinazione area finanziaria R.g. n. 35 del 13/03/2014;
- la relazione tecnico illustrativa del responsabile area finanziaria del 10/07/2014

Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo sopra menzionata prevede l'applicazione di risorse variabili esclusivamente per incentivi alla progettazione, spese non rientranti nel computo del limite della spesa di personale;

Preso atto che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Rilevato:

- che l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3 è effettuato dal collegio dei revisori;
- che l'art.55 del D.lgs.150/2009 prevede espressamente l'attribuzione al collegio dei revisori del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dell'applicazione della legge ( con particolare riguardo alle disposizioni inderogabili che incidono sui trattamenti accessori);
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto che non è stata prevista l'applicazione delle risorse aggiuntive art. 15 c. 2 del contratto collettivo e dell'art. 15 c. 5 , in relazione al non rispetto dei vincoli di cui all'art. 1 c. 557 della L.296/2006 nell'anno 2013 rispetto al 2012,;

Ritenuto che per poter esprimere idonea certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa.

Dato atto della documentazione fornita dal responsabile dell'area finanziaria da cui si evince la seguente composizione del fondo :

|  |           |
|--|-----------|
| COSTITUZIONE   | 2014      |
| parte stabile consolidata  | 33.986,74 |
| economie dell'anno precedente  | 0,00      |
| Parte variabile (solo voci ininfluenti ai fini del computo del limite di spesa del personale)  | 248,19    |
| Parte variabile non influente al computo di cui sopra  | 4.000,00  |
| Totale   | 38.234,93 |
| UTILIZZO   |           |
| Parte stabile  | 33.285,00 |
| Parte variabile (solo voci ininfluenti ai fini del computo del limite di spesa del personale ) | 4.949,93  |

|        |           |
|--------|-----------|
| Totale | 38.234,93 |
|--------|-----------|

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Dato atto :

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato la preintesa sulle materie relative all'incentivazione del personale dipendente per l'anno 2014, con verbale del 04/07/2014;
- che il sottoscritto revisore ha provveduto a verificare la compatibilità della spesa con le previsioni stanziata in bilancio;
- *che l'ipotesi di contratto integrativo decentrato nel complesso rispetta il tetto del limite di spesa di cui all'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 per l'anno 2013, sia in costituzione che nell'utilizzo, essendo in riduzione nella parte variabile;*
- che la spesa complessiva di personale dell'anno 2014 comprensiva degli oneri relativi al fondo in esame non supera quella sostenuta nell'esercizio di riferimento, anno 2012;
- Tutto ciò premesso, rilevato e dato atto

**attesta**

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione 2014 per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo, nonché la compatibilità dell'accordo ai vincoli di legge.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore dei conti

Dott. Gian-Franco Brusco

